



# COMUNE DI CANALE MONTERANO

(Provincia di Roma)

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 18 Del 24-07-2020

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2020 E  
CONFERMA VALORE DELLE AREE EDIFICABILI PER  
L'ANNO 2020**

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 19:00, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza Pubblica previa trasmissione degli inviti a tutti i signori Consiglieri, notificati nei termini di legge, come da referto del Messo comunale in sessione Ordinaria.

Si procede all'appello nominale dei Consiglieri assegnati a questo comune, e risultano:

<b>Bettarelli Alessandro</b>	<b>P</b>	<b>Piccioni Vilma</b>	<b>P</b>
<b>Ciferri Stefano</b>	<b>P</b>	<b>Gizzi Cesare</b>	<b>P</b>
<b>Magagnini Andrea</b>	<b>P</b>	<b>Stefani Angelo</b>	<b>P</b>
<b>Chiari Valter</b>	<b>P</b>	<b>Argento Maria - Rina</b>	<b>A</b>
<b>D'Aiuto Giovanni-antonio</b>	<b>P</b>	<b>Marani Jacopo</b>	<b>P</b>
<b>Barberini Dario</b>	<b>A</b>	<b>Monarca Marco</b>	<b>P</b>
<b>Pasquali Valeria</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor Bettarelli Alessandro in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale Dr. Santopadre Marcello

Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in Prima convocazione, il Presidente dichiara aperta l'adunanza.

Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N
Comunicazione alla Prefettura	N		



## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con deliberati di Consiglio Comunale n. 10 del 01/04/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

TIPOLOGIA D'IMMOBILE	ALIQUOTA IMU
<b>aliquota di base</b> , di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011:	<b>1,06 %</b>
<b>Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze</b> , di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011:	<b>0,52%</b>
<b>aliquota per i terreni agricoli</b>	<b>esenti</b>
<b>Detrazione</b> prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011	<b>€ 200,00</b>

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle Finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inefficacia della delibera priva del prospetto a produrre effetto non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Considerato che la norma prevede esenzioni dall'Imu per il settore turistico. Nello specifico, è prevista l'abolizione del versamento della prima rata dell'Imu, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, degli immobili degli agriturismi dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù e dei campeggi. L'esenzione è, tuttavia, subordinata alle seguenti condizioni: a) che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; b) che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività svolte. Stessa agevolazione è prevista per gli stabilimenti balneari; vale a dire per quelli marittimi, lacuali e fluviali nonché per gli stabilimenti termali

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 720.000,000;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,50 per cento;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,1 per cento ;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,25 per cento;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari a 1,06 per cento;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 1,06 per cento;
- 6) terreni agricoli esenti;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 1,06 per cento.
- 8) Detrazione per immobile adibito ad abitazione principale e classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonchè per le relative pertinenze detrazione, pari a euro 200,00;

Richiamata la comunicazione del 08/07/2020 prot. n. 8870 del responsabile dell'Area Urbanistica – Edilizia Privata Geom. Angelo Marani, con la quale venivano comunicati i valori minimi ai soli fini della effettuazione delle verifiche e degli accertamenti relativi all'IMU con riferimento alle aree edificabili come meglio specificati di seguito:

<i>TIPOLOGIA</i>	<i>VALORE</i>
Aree con edificazione ad intervento diretto (zona B di completamento: sottozone B1, B2, B3 del PRG)	€ 90,00 al metro cubo
Aree con edificazione a piano attuativo non approvato (zona C di espansione: sottozone C1, C2 del PRG) *	€ 62,00 al metro cubo
Terreni agricoli, sui quali è stata rilasciata una concessione edilizia	€ 80,00 al metro cubo
* Per l'applicazione delle riduzioni previste al punto b) il contribuente deve presentare apposita istanza all'ufficio tributi entro il 31 maggio di ogni anno.	

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 24/07/2020 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento IMU in vigore dal 01/01/2020;

Udita la relazione del Vice Sindaco Stefano Ciferri;

Sentito l'intervento del Cons. Marani Jacopo che sottolinea che con il presente provvedimento si mantiene il valore delle aliquote non considerando agevolazioni per la fase post COVID;

Riscontra il Sindaco affermando che prima di affrontare il discorso delle agevolazioni è opportuno arrivare all'approvazione del rendiconto e successivamente valutare l'adozione di sgravi in aiuto della comunità;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Area Tecnica e Urbanistica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto il parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con votazione espressa in forma palese per appello nominale che riporta il seguente risultato:

Presenti e votanti: 11

Favorevoli 8

Contrari: 0

Astenuti: 3

### DELIBERA

**A)** Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,50 per cento;
2. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,10 per cento ;
3. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,25 per cento;
4. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari a 1,06 per cento;
5. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 1,06 per cento;
6. terreni agricoli esenti;
7. aree fabbricabili: aliquota pari al 1,06 per cento.
8. Detrazione per immobile adibito ad abitazione principale e classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonchè per le relative pertinenze detrazione, pari a euro 200,00;

**B)** Di confermare anche per il 2020 il valore minimo delle aree edificabili applicato nel 2019 e di seguito indicato:

<i>TIPOLOGIA</i>	<i>VALORE</i>
Aree con edificazione ad intervento diretto (zona B di completamento: sottozona B1, B2, B3 del PRG)	€ 90,00 al metro cubo
Aree con edificazione a piano attuativo non approvato (zona C di espansione: sottozona C1, C2 del PRG) *	€ 62,00 al metro cubo
Terreni agricoli, sui quali è stata rilasciata una concessione edilizia	€ 80,00 al metro cubo
* Per l'applicazione delle riduzioni previste al punto b) il contribuente deve presentare apposita istanza all'ufficio tributi entro il 31 maggio di ogni anno.	

**C)** Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

**D)** Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della

pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente, vista l'urgenza di provvedere in merito, con votazione espressa in forma palese per appello nominale che riporta il seguente risultato:

Presenti e votanti: 11

Favorevoli 8

Contrari: 0

Astenuti: 3

## DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

**PARERI EX ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N° 267**

**PARERE:** Favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente su deliberazione dell'organo esecutivo che non sia un mero atto di indirizzo.

Il Responsabile del Servizio interessato  
F.to Giulianelli Giorgio

**PARERE:** Favorevole di regolarità contabile del responsabile di servizio finanziario in quanto la presente deliberazione comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
F.to Giulianelli Giorgio

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to Bettarelli Alessandro

Il Segretario Comunale  
F.to Santopadre Marcello

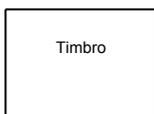
---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,  
attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata al n. 725 dell'Albo Pretorio web comunale e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi dal 05-08-2020 al 20-08-2020.

Dalla Residenza comunale, li 05-08-2020



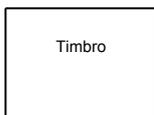
**Il Messo Pubblicatore**

F.to Prezioso Patrizio

---

Su attestazione del Responsabile del servizio, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.

CANALE MONTERANO, li \_\_\_\_\_



**Il Segretario Comunale**

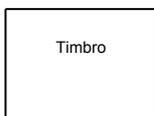
F.to Santopadre Marcello

---

### ESECUTIVITÀ

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000:

- ai sensi del 3° comma, in data \_\_\_\_\_ dopo il 10° giorno di pubblicazione:
- ai sensi del 4° comma, in data \_\_\_\_\_ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.



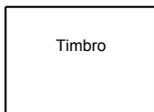
**Il Segretario Comunale**

F.to Santopadre Marcello

---

*Per copia conforme all'originale per uso amministrativo*

*Dal Municipio li \_\_\_\_\_*



**Il Segretario Comunale**

Santopadre Marcello